



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 265  
Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 6 novembre 2019

**INDICE****Commissioni permanenti**

13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:	
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 3

---

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 novembre 2019

### **Plenaria**

**92<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.*

*La seduta inizia alle ore 19,05.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

*(1547) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229*

*(Seguito dell'esame e rinvio)*

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si procede nell'illustrazione degli emendamenti già pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri.

La presidente MORONESE avverte che la Senatrice Gallicchio ha aggiunto la propria firma ai seguenti emendamenti: 1.5, 2.10, 2.17, 2.33, 2.0.2, 2.15, 2.18, 2.0.1, 3.13, 3.24, 4.16, 4.12, 5.13, 5.5, 7.16, 7.13, 7.15 e 8.0.2

Avverte altresì che sono stati presentati i testi 2 degli emendamenti: 4.0.27 a prima firma De Petris, 4.62 a firma Ferrazzi, 4.63 a prima firma Taricco, 4.2 a prima firma Martelli, 5.10 a prima firma Mirabelli, 1.21, 1.0.13, 4.61 a prima firma Arrigoni, pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

Il sottosegretario MALPEZZI, a nome del Governo, ritiene opportuno richiamare l'attenzione della Commissione – fermo restando naturalmente l'assoluto rispetto delle prerogative parlamentari – sulla circostanza che il Senato, in modo contestuale o quasi contestuale, si troverà ad esaminare, nelle prossime settimane, iniziative legislative specificamente dedicate, in parte, all'introduzione di misure fiscali aventi finalità di promozione della tutela ambientale. Alla luce di ciò il rappresentante del Governo invita i presentatori di emendamenti al disegno di legge in titolo, incidenti sulla materia fiscale, a valutare se le loro proposte emendative non possano ricevere una più adeguata valutazione in sede di esame di queste iniziative legislative – si tratta in primo luogo del disegno di legge di bilancio, nonché del decreto legge in materia fiscale, che arriverà dalla Camera dei deputati – tenendo conto che, nell'ambito di un contesto normativo, complessivamente rivolto alla materia fiscale, queste proposte potranno essere valutate in modo più organico e compiuto.

Alla luce delle considerazioni testé svolte dalla rappresentante del Governo, il senatore MIRABELLI (*PD*) ritira gli emendamenti 5.11 e 5.12 e aggiunge la sua firma agli emendamenti 4.37 e 4.42.

Per le stesse ragioni il senatore FERRAZZI (*PD*) ritira gli emendamenti 1.0.19, 2.26, 4.02, 4.0.12, e 7.0.2.

La senatrice FLORIDIA (*M5S*) aggiunge la sua firma e ritira gli emendamenti 2.0.3 e 5.25.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) trasforma l'emendamento 5.0.3 nell'ordine del giorno n. G/1547/8/13, pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

Prende quindi parola la senatrice NUGNES (*Misto-LeU*) che – intervenendo con riferimento agli emendamenti da lei presentati e riferiti agli articoli 2 e seguenti del decreto legge in conversione – si sofferma sugli emendamenti 2.42, 4.32, 4.71, 4.0.18 e 6.2, sottolineando in particolare il rilievo sia del primo di tali emendamenti, volto a prevedere che le società concessionarie di autostrade destinino obbligatoriamente il 2 per cento del proprio utile lordo agli enti locali il cui territorio è attraversato dalle tratte autostradali, per la realizzazione di piste ciclabili e interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità sostenibile, sia della proposta contenuta nell'emendamento 4.0.18 relativa all'istituzione di un fondo per la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne.

La senatrice trasforma poi gli emendamenti 8.0.9 e 8.0.20 negli ordini del giorno n. G/1547/9/13 e G/1547/10/13, pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

Interviene infine la relatrice L'ABBATE (M5S) che illustra gli emendamenti 1.5, 2.6, 2.33, 3.12, 3.13 e 1.0.3, evidenziando al riguardo come, fra l'altro, tali proposte emendative siano volte a recepire le osservazioni della prima Commissione e ad apportare alcune correzioni tecniche al testo del decreto-legge in conversione.

La presidente MORONESE, conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti, dichiara, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento e della circolare del Presidente del Senato sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni, improponibili in quanto estranei per materia gli emendamenti: 4.32, 4.45, 4.58, 4.0.31, 4.0.32, 4.0.33, 5.36, 5.37, 5.0.2, 5.0.4, 5.0.7, 8.0.2, 8.0.14, 8.0.15 e 8.0.19.

La Presidente rileva poi, più specificamente, che il decreto-legge in conversione non contiene disposizioni in materia fiscale, ma solo alcune disposizioni agevolative (finanziamenti, ovvero contributi) che operano secondo modalità che non interessano la normativa fiscale. La materia fiscale deve pertanto ritenersi estranea al decreto-legge e così gli emendamenti che contengono previsioni incidenti sulla stessa. Tale conclusione appare confermata dall'esame del disegno di legge di bilancio (Atto Senato 1586) che, relativamente alle problematiche in materia ambientale, contiene in effetti una serie di previsioni di carattere fiscale (detrazioni di imposta, crediti di imposta, ecc.), quali in particolare quelle contenute negli articoli 19, 22, 25, nonché le misure dei Titoli I e II del disegno di legge di bilancio relativi, tra l'altro, alla rimodulazione dei sussidi dannosi per l'ambiente e alla previsione di misure fiscali per la tutela dell'ambiente.

Dichiara conseguentemente improponibili, ai sensi della norma regolamentare e della circolare già citate, gli emendamenti 1.0.9, 2.24, 2.25, 2.0.4, 2.0.5, 3.0.4, 4.0.1, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.26, 7.0.4, 8.0.17 e 8.0.18.

Gli emendamenti 8.0.12 e 8.0.13 sono invece dichiarati improponibili, sempre ai sensi della disposizione e della circolare predette, in quanto entrambi modificano in modo del tutto frammentario e parziale disposizioni contenute in atti normativi non aventi forza di legge.

La Presidente, infine, si riserva la valutazione di proponibilità in ordine agli emendamenti riformulati nei testi 2 comunicati all'inizio della presente seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, per la settimana corrente, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1586 (bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e relative tabelle a tal fine, è convocata una ulteriore seduta, domani, giovedì 7 novembre, alle ore 8,30.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 19,55.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1547  
(al testo del decreto-legge)**

**G/1547/8/13 (già em. 5.0.3)**

GUIDOLIN, TRENTACOSTE, ENDRIZZI, GIROTTO, VANIN, SBROLLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (AS 1547);

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge in esame reca ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale;

è necessario adottare misure urgenti per migliorare la qualità delle acque destinate al consumo umano;

considerato che:

nell'estate 2013 un gravissimo episodio di contaminazione da PFAS delle acque potabili e del biota veniva alla luce in Veneto;

invero, uno studio del CNR aveva accertato la presenza degli acidi perfluoroalchilici in enorme quantità nel bacino del Fratta-Gorzone, tra le province di Vicenza, Verona e Padova, da subito, le autorità hanno indicato nella ditta Miteni di Trissino (ora fallita) la presunta responsabile delle immissioni;

numerosi studi hanno messo in evidenza come tali molecole, presenti in altissime concentrazioni nel sangue, possano avere effetti estremamente negativi sulla salute degli esseri umani. In particolare, il Servizio epidemiologico regionale (SER) del Veneto, ha confermato che nella zona maggiormente contaminata, c.d. zona rossa, nel periodo 2007-2014 si ebbe un aumento della prevalenza d'ipercolesterolemia e tireopatie. Negli anni 1997-2014, fu osservato un eccesso significativo (+84%) di orchietomie per cancro del testicolo a Lonigo (VI) rispetto ad altri comuni vicentini. Nel 2013 il Comune di Lonigo (VI) aveva le più elevate concentrazioni di PFAS nell'acqua e i suoi abitanti hanno i livelli medi più elevati nel siero di PFOA. Va ricordato che il PFOA è l'unico PFAS classi-

ficato come cancerogeno di classe 2b dalla IARC. Sempre nella zona rossa è stato osservato un eccesso di diabete gestazionale e preeclampsia, nonché un eccesso di nati con bassissimo peso alla nascita (1.000 grammi), di anomalie cromosomiche e di malformazioni a carico soprattutto del sistema nervoso dell'apparato cardio-vascolare. Altresì, nei lavoratori dell'azienda ritenuta responsabile della contaminazione, è stato osservato un eccesso di SMR per cancro del fegato dello stomaco e per alcune patologie non neoplastiche quali ipertensione arteriosa e diabete. Recentemente aumentati livelli di PFASA sono stati associati con la riduzione del volume dei testicoli, della lunghezza del pene, della distanza anogenitale, della qualità dello sperma e dei livelli di testosterone nel plasma e nello sperma, in un gruppo di 50 adolescenti provenienti dalla zona rossa;

nel mondo si sono verificati diversi episodi di contaminazione «accidentale» delle falde acquifere in numerose aree geografiche, il più noto è quello avvenuto sulle sponde del fiume Ohio, negli USA, dove, agli inizi degli anni 2000 si scoprì che la DuPont aveva taciuto per decenni sulla pericolosità dei PFAS, omettendo di fornire le informazioni sulla loro tossicità alle autorità governative degli USA. Fu intrapresa una class action che portò all'erogazione di una multa alla multinazionale di circa 300.000.000 di dollari. In seguito la DuPont accettò di pagare 630.000.000 di dollari per compensare collettivamente oltre 3800 individui che, in seguito ad una indagine affidata dal tribunale ad un trio di epidemiologi indipendenti, erano risultati affetti da una o più patologia PFAS-associale, quali: cancro al rene, cancro al testicolo, malattie delle tiroide, ipercolesterolemia, colite ulcerosa, ipertensione gravidica/preeclampsia. In Europa, invece, gli episodi più gravi si sono verificati in Germania, nel Regno Unito e in Italia nella Regione Veneto;

ad oggi una vasta area della Regione Veneto comprendenti le province di Vicenza, Verona e Padova, con estensione verso quelle di Rovigo e Venezia, inclusa la zona del bacino del Po insistente nel medesimo settore, risulta essere, quindi, compromessa dalla grave contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche, trasmessa attraverso l'acqua di falda da cui attingevano numerosi acquedotti della zona, nonché la rete di scarichi dei depuratori consortili;

impegna il Governo:

a valutare la necessità di intervenire per fissare limiti zero, o, comunque, limiti chiari di queste sostanze, che si adeguando legislazioni più evolute in materia di limiti ai Pfas (come la Germania e lo Stato del Maine) che vadano oltre i cosiddetti limiti di performance o interventi settoriali dei singoli enti locali, non sufficienti, per la natura fisico chimica di queste sostanze e la loro ubiquità e lunga persistenza nell'ambiente, a impedire il diffondersi della contaminazione, stante l'interconnessione dei vari sistemi idrografici.

---



**G/1547/9/13 (già em. 8.0.9)**

NUGNES, DE PETRIS, DE BONIS, DE FALCO, FATTORI, MARTELLI

Il Senato,

in sede di esame del di conversione in legge del decreto-egge 14 ottobre 2019, n. 111,

premessi che:

secondo la normativa attualmente in vigore vi è possibilità per l'acquirente di un sistema fotovoltaico di cedere il credito IRPEF al fornitore dell'impianto stesso ma non a intermediari finanziari;

a tali condizioni le piccole imprese possono lavorare solo in subappalto e ricavare un magro utile vedendosi costrette a ridurre al minimo possibile i costi, compresi quelli relativi alla sicurezza e alla qualità delle forniture, con il risultato, nella migliore delle ipotesi, di rischiare un maggior numero di incidenti sul lavoro e fornire impianti qualitativamente più scadenti o, nella peggiore delle ipotesi, di non riuscire a coprire le spese aziendali ed essere costrette a chiudere con conseguente perdita di tessuto imprenditoriale diffuso e di numerosi posti di lavoro.

impegna il Governo:

a valutare la necessità di allargare la possibilità di cessione del credito IRPEF per l'acquisto e realizzazione di sistemi fotovoltaici anche per gli intermediari, sopprimendo l'ultimo periodo del comma 3 ter, dell'articolo 10 del decreto legge 34/2019.

---

**G/1547/10/13 (già em. 8.0.20)**

NUGNES, DE PETRIS, DE BONIS, DE FALCO, FATTORI, MARTELLI

Il Senato,

in sede di esame del di conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,

premessi che:

secondo l'ultimo rapporto di Greenpeace i biocarburanti non solo non diminuiscono le emissioni di CO<sub>2</sub> ma aggravano il cambiamento climatico, la deforestazione e l'estinzione di specie a rischio;

l'eccessivo utilizzo dei terreni agricoli finalizzato alla coltivazione di materie prime destinate alla produzione di biocarburanti crea un gravissimo danno al patrimonio agricolo sottraendolo all'utilizzo alimentare;

la digestione anaerobica inoltre produce percolato e scarti non compostabili che devono a loro volta essere smaltiti come rifiuti speciali pericolosi e disposti in discarica. Questa tipologia di impianti è inoltre energivora e solo con l'accesso agli incentivi statali (incremento consi-

stente del prezzo di acquisto da parte del gestore) e alla produzione di certificati verdi, evita di chiudere in perdita il ciclo produttivo. Spesso questi incentivi sono il vero core business di tali impianti;

è dato certo che per produrre olio di palma e olio di soia vi è in atto una vera e propria deforestazione, che di fatto confligge con i fini ultimi del decreto in esame;

impegna il Governo

a valutare la necessità di escludere i biocarburanti derivati da olio di palma e di olio di soia da qualsiasi tipo di incentivo e contributo statale e regionale.

---

### **Art. 1.**

#### **1.21 (testo 2)**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Tra le misure da porre in essere ai sensi del comma 1, sono previsti incentivi per l'efficientamento dei sistemi di evacuazione fumi dei generatori di calore a biomassa vegetale».

---

#### **1.0.13 (testo 2)**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5 comma 3 del decreto-legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 tutti gli interventi – diversi dalla mera sostituzione di componenti principali – di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovol-

taici autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, pur prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del *layout* impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate sia in termini di pannelli che di strutture, non comportino una variazione superiore al 20 per cento dell'altezza, né un incremento della superficie radiante complessiva e dell'area occupata rispetto a quella dell'impianto originario. Per altezza s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione. Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata – nei limiti di una tolleranza dell'1 per cento –, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, le parole: «dell'A.I.A.» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «in quanto costituiscono adempimento» sono inserite le seguenti: «dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione»;*

c) *al terzo periodo, dopo le parole: «condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria»;*

d) *è aggiunto infine il seguente periodo: «in ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».*

**Art. 4.****4.2 (testo 2)**

MARTELLI, NUGNES

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura in zone sottoposte a forte dilavamento, o ruscellamento, o erosione è autorizzata la spesa di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

In coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario».

*Conseguentemente, all'articolo 19, comma 5 del decreto legislativo n. 30 del 2013 sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «40 per cento» e, al comma 6, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento».*

**4.61 (testo 2)**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«4-bis. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

**"Art. 7-bis.***(Tutela del verde pubblico)*

1. Ai fini della tutela del verde pubblico, si applica quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349".

4-ter. Al comma 2, dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è aggiunta la seguente lettera:

*s-bis)* bosco vetusto: superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno 60 anni e la

presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee.

4-*quater*. all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è aggiunto il seguente comma:

"13-*bis*. con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono approvate apposite disposizioni per la definizione delle Linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione da parte delle regioni e delle province autonome anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti"».

---

#### 4.62 (testo 2)

FERRAZZI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Dopo l'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, è inserito il seguente:

#### **"Art. 6-*bis*.**

##### *Istituzione dell'unità di misura arboricola)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3, su proposta congiunta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Consiglio nazionale delle ricerche, adotta con propria delibera una tabella comparativa di assorbimento dell'anidride carbonica, relativa a un paniere di quindici specie autoctone, da utilizzare ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e al contenimento dell'anidride carbonica, utilizzando come misura ai fini del computo e dell'indicazione della quantità di anidride carbonica risparmiata il numero di alberi necessario per assorbire tale quantità, nell'ambito dell'aggiudicazione degli appalti pubblici. La delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito internet del Comitato.

2. Allo scopo di consentire una più accessibile quantificazione delle esternalità legate alle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché ai cambiamenti climatici, l'unità di misura arboricola di cui al comma 1 è utilizzata nel sito internet di ciascuna stazione appaltante per indicare la quantità di anidride carbonica risparmiata nella aggiudicazione degli appalti. Per gli appalti il cui valore stimato è pari o superiore a 10.000.000 di euro, il bando o la lettera di invito indica che le im-

prese partecipanti alla gara devono, a pena di esclusione, corredare l'offerta della misurazione di cui al periodo precedente, riferita all'intero lavoro, all'intera fornitura o all'intero servizio, come individuato dal bando o dalla lettera di invito.

3. Ferma restando la realizzazione su base volontaria del bilancio di sostenibilità delle imprese aventi sede legale in Italia, l'unità di misura di cui al comma 1 è quella minima da utilizzare ai fini del computo e dell'indicazione degli effetti di sostenibilità ambientale delle iniziative illustrate nel bilancio stesso, se effettivamente adottato"».

---

#### **4.63 (testo 2)**

TARICCO, BITI, LA MURA

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 è aggiunta la seguente lettera:

"s-bis) bosco vetusto: superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno 60 anni e la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee".

4-ter. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è aggiunto il seguente comma:

«13-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono approvate apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti"».

---

**4.0.27 (testo 2)**

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di favorire l'autoconsumo e lo scambio di prossimità dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, è istituito, per il triennio compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, un contributo, pari al 30 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per ogni richiedente, a fronte dell'acquisto e dell'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica e di contatori di seconda generazione, da erogare in favore dei soggetti titolari di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati ad utenze domestiche.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato entro il limite massimo complessivo di spesa pari a 30 milioni di euro e comunque non superiore alle risorse del Fondo di cui al comma 3 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le disposizioni attuative per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato al sostegno della produzione di energia elettrica proveniente da impianti alimentati con fonti rinnovabili alimentato dalle risorse aggiuntive provenienti dalle disposizioni di cui al comma 4.

4. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19 comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 15 per cento. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 15 per cento per il gas e dal 7 per cento al 10 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2020, per ciascuna concessione sono esenti dal pagamento dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2, i primi 10 milioni di Smc di gas e

10.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 25 milioni di Smc di gas e 25.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare. Le somme aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 3.».

---

## Art. 5.

### 5.10 (testo 2)

MIRABELLI, ASSUNTELA MESSINA, FERRAZZI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di garantire al Commissario unico di cui al comma 1, nello svolgimento della sua attività, il pieno apporto delle competenze tecniche, di vigilanza e controllo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ed in particolare dell'ISPRA, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte 6<sup>a</sup>- *bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-*ter* del medesimo decreto. Le somme introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o, nel caso in cui le prescrizioni siano invece impartite da enti dipendenti dalle Regioni, introitate direttamente nei bilanci di tali enti.».

---